

Informazioni essenziali ai sensi degli artt. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e 130 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato e integrato ("*Regolamento Emittenti*")

**ALERION CLEAN POWER S.P.A.**

Ai sensi degli artt. 122 TUF e 130 del Regolamento Emittenti, si rende noto quanto segue.

**1. Premessa**

In data 12 ottobre 2016 sono stati sottoscritti da parte di **Edison S.p.A.** ("*Edison*"), **Edison Partecipazioni Energie Rinnovabili S.r.l.** ("*EPER*"), **E2i Energie Speciali S.r.l.** ("*E2i*"), **F2i SGR S.p.A.** ("*F2i*") ed **Eolo Energia S.r.l.** (l' "*Offerente*") i seguenti accordi parasociali, nel contesto della promozione da parte dell'Offerente di un'offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni di Alerion Clean Power S.p.A. (rispettivamente, l' "*Offerta*" e l' "*Emittente*"):

- accordo quadro tra Edison, EPER, E2i e l'Offerente avente per oggetto la promozione dell'Offerta da parte dell'Offerente e la messa a disposizione di quest'ultimo delle relative risorse finanziarie (l' "*Accordo Quadro*");
- accordo tra Edison, F2i e l'Offerente avente per oggetto il supporto da parte di F2i quale società di gestione del Fondo 1, come di seguito definito, - cui fa capo una partecipazione nell'Emittente pari al 16,03% - all'Offerta, mediante il conferimento della predetta partecipazione a favore dell'Offerente o la sottoscrizione con quest'ultimo, in caso di successo dell'Offerta, di un patto parasociale riguardante la gestione dell'Emittente secondo linee-guida concordate (l' "*Accordo di Supporto all'Offerta*").

(i predetti accordi, congiuntamente, gli "*Accordi*")

## **2. Tipologia di accordo parasociale**

Gli Accordi rientrano nelle tipologie di patti parasociali ex art. 122, comma 1 e comma 5, lett. c) e d)-bis del TUF.

## **3. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto degli Accordi**

Sono oggetto degli Accordi: (i) le partecipazioni nell'Offerente; (ii) le n. 6.985.856 azioni ordinarie dell'Emittente, corrispondenti a una partecipazione del 16,03% del capitale sociale facente capo al Fondo 1; (iii) le azioni dell'Emittente che saranno possedute dall'Offerente in caso di buon esito dell'Offerta.

La società con azioni quotate oggetto degli Accordi è pertanto l'Emittente, Alerion Clean Power S.p.A., con sede in Milano, Viale Majno n. 17, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 02996890584, le cui azioni ordinarie sono ammesse alle negoziazioni del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**MTA**").

## **4. Soggetti aderenti agli Accordi**

**4.1** Le pattuizioni contenute nell'Accordo Quadro vincolano:

- **Edison**, con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, capitale sociale interamente sottoscritto e versato di Euro 5.377.000.671,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale n. 06722600019 e partita IVA n. 08263330014;
- **EPER**, con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, capitale sociale interamente sottoscritto e versato di Euro 20.000.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA n. 05861710829;
- **E2i**, con sede in Milano, Via Dante n. 15, capitale sociale interamente sottoscritto e versato di Euro 4.200.000,00,

iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale n. 01890981200 e partita IVA n. 12921540154;

- **Eolo Energia**, con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, capitale sociale interamente sottoscritto e versato di Euro 10.000, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e Partita IVA n. 09641060968.

**4.2** Le pattuizioni contenute nell'Accordo di Supporto all'Offerta vincolano:

- **Edison**;
- **F2i**, con sede in Milano, Via San Prospero n. 1, capitale sociale interamente sottoscritto e versato di Euro 11.066.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA n. 05601780967 ("**F2i**"), quale società di gestione, a seconda dei casi: (i) del fondo di investimento alternativo mobiliare riservato di tipo chiuso denominato "*F2i - Fondo Italiano per le Infrastrutture*" (il "**Fondo 1**"); e (ii) del fondo di investimento alternativo mobiliare riservato di tipo chiuso denominato "*F2i - Secondo Fondo Italiano per le Infrastrutture*" (il "**Fondo 2**");
- **Eolo Energia**, con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, capitale sociale interamente sottoscritto e versato di Euro 10.000, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e Partita IVA n. 09641060968.

**4.3** Con riferimento all'Offerente e ai soggetti che, a loro volta, partecipano - direttamente o indirettamente - al capitale di quest'ultimo, si segnala quanto segue.

Il capitale dell'Offerente - che è parte del Gruppo facente capo a Edison, a sua volta controllata da Électricité de France ("**EDF**", controllata, con una partecipazione pari all'85,3%, dallo Stato francese) - è posseduto:

- quanto al 51% da EPER; e
- per il residuo 49% da E2i.

Il capitale di EPER è posseduto:

- quanto all'83,3% da parte di Edison; e
- quanto al rimanente 16,7%, da parte di EDF EN Italia Partecipazioni S.r.l.

**4.4** F2i, per conto del Fondo 1, (e per il tramite della società interamente e direttamente controllata F2i Energie Rinnovabili S.r.l.) possiede n. 6.985.856 azioni ordinarie, corrispondenti a una partecipazione pari al 16,03% del capitale sociale dell'Emittente (la "**Partecipazione Fondo 1**").

## **5. Pattuizioni parasociali contenute negli Accordi**

**5.1** L'Accordo Quadro ha per oggetto gli impegni delle relative parti - Edison, EPER, E2i e l'Offerente - con riferimento: (i) alla promozione dell'Offerta, al prezzo unitario di Euro 2,46 per azione ordinaria dell'Emittente e finalizzata alla revoca di tali azioni dalla quotazione sull'MTA; e (ii) alla messa a disposizione dell'Offerente delle risorse finanziarie a tal fine necessarie.

I principali termini e condizioni dell'Offerta sono riportati nel comunicato diffuso dall'Offerente ex art. 102 TUF e 37 del Regolamento Emittenti il 12 ottobre 2016. Si segnala peraltro che il 13 ottobre 2016 l'Offerente ha promosso l'Offerta presentando alla CONSOB il relativo documento ai fini dell'istruttoria ex art. 102, comma 4, TUF.

**5.2** Più in particolare, ai fini della promozione dell'Offerta - che, ricorrendone le condizioni di legge, sarà qualificata come offerta concorrente rispetto all'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale promossa sulle azioni dell'Emittente da parte di FGPA S.r.l. il cui periodo di adesione ha avuto inizio l'11 ottobre 2016 - le parti dell'Accordo Quadro hanno previsto quanto segue.

A) L'efficacia dell'Offerta è subordinata:

- (i) al conseguimento da parte dell'Offerente di una partecipazione nell'Emittente almeno pari al 50%+1

azione. Tale percentuale deve ritenersi (1) inclusiva della Partecipazione Fondo 1 qualora F2i procedesse al conferimento della medesima ai sensi dell'Accordo di Supporto all'Offerta o (2) automaticamente ridotta al 35% + 1 azione qualora F2i si limitasse alla stipula del patto parasociale ai sensi dell'Accordo di Supporto all'Offerta;

- (ii) al mancato verificarsi, entro il secondo giorno di Borsa aperta antecedente la data di pagamento del corrispettivo dell'Offerta: (a) a livello nazionale e/o internazionale, di eventi o situazioni straordinari comportanti significativi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull'Offerta e/o sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Alerion e/o delle società del gruppo a essa facente capo; o (b) di fatti o situazioni relativi ad Alerion e/o alle società del gruppo a essa facente capo, non noti al mercato alla data di pubblicazione del documento di offerta, comportanti mutamenti sostanzialmente pregiudizievoli sulla situazione patrimoniale, economica o finanziaria di Alerion e/o delle società del gruppo a essa facente capo.

(le predette condizioni, congiuntamente, le "**Condizioni di Efficacia**")

L'Offerente potrà, a suo insindacabile giudizio anche in pendenza del periodo di adesione all'Offerta, rinunciare e/o rimodulare, in tutto o in parte, la Condizione di Efficacia di cui al punto (i) che precede.

- B) I mezzi finanziari necessari al pagamento del corrispettivo dell'Offerta e dei costi dell'operazione saranno interamente messi a disposizione dell'Offerente da parte dei suoi soci, i quali, a loro volta, li riceveranno da Edison ai sensi di

appositi contratti di finanziamento infragruppo. Più in particolare, in base a questi ultimi contratti:

- (i) Edison erogherà: (1) in favore di E2i, l'importo di Euro 30.000.000,00; (2) in favore di EPER l'importo di Euro 80.000.000,00;
- (ii) E2i ed EPER, a loro volta, erogheranno all'Offerente i fondi così ricevuti - a titolo di apporto di patrimonio e/o finanziamento soci - in funzione dell'esborso effettivamente necessario per pagare agli aderenti il corrispettivo delle azioni dell'Emittente portate in adesione all'Offerta: (1) una prima porzione di complessivi Euro 61.224.489,80, sarà erogata quanto a Euro 30.000.000,00 da E2i ed Euro 31.224.489,80 da EPER; ove necessario (2) per la restante porzione fino a copertura dell'esborso massimo relativo all'Offerta, nonché dei costi dell'operazione, esclusivamente da EPER.

Nel caso in cui si renda necessario effettuare l'apporto di cui *sub* (ii)(2), e tale apporto avvenga nella forma di un finanziamento soci, il 49% del relativo credito sarà trasferito in favore di E2i tra l'1 febbraio e il 31 marzo 2017, al fine di assicurare che EPER ed E2i sostengano l'esborso finanziario necessario ai fini dell'Offerta nelle proporzioni, rispettivamente, del 51% e del 49%.

Qualora invece si desse luogo al conferimento in favore dell'Offerente della Partecipazione Fondo 1 (disciplinato nell'Accordo di Supporto all'Offerta), gli impegni finanziari di cui sopra saranno modulati nella misura necessaria a far sì che, a seguito del predetto conferimento, il capitale dell'Offerente risulti posseduto quanto al 51% da EPER e quanto al restante 49% complessivamente da F2i ed E2i.

Gli impegni di dotazione dell'Offerente sopra descritti saranno in ogni caso subordinati: (i) all'avveramento (ma non per rinuncia a opera dell'Offerente) delle Condizioni di

Efficacia; (ii) al fatto che l'Offerente non modifichi i termini economici dell'Offerta.

**5.3** Ciascuna delle parti, diversa dall'Offerente, si è obbligata in pendenza dell'Offerta, a non effettuare (o pattuire) alcun acquisto di azioni dell'Emittente (o di strumenti finanziari che diano il diritto di acquistarle o sottoscriverle) nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro e i sei mesi successivi alla data di chiusura dell'Offerta.

**5.4** E' stato altresì previsto che l'Offerente, nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro e i sei mesi successivi alla data di chiusura dell'Offerta, non effettuerà alcun acquisto di azioni Alerion (o di strumenti finanziari che diano il diritto di acquistarle o sottoscriverle) a prezzi superiori al corrispettivo più elevato delle offerte su azioni Alerion già comunicate al mercato.

**5.5** Con l'Accordo di Supporto all'Offerta vengono regolati: (i) l'eventuale conferimento della Partecipazione Fondo 1 in favore dell'Offerente; (ii) le pattuizioni parasociali riguardanti l'Offerente e l'Emittente in caso di buon esito dell'Offerta.

Nell'ambito del suddetto accordo, F2i intende supportare l'Offerta secondo termini e condizioni che preservino l'indipendenza e la separatezza gestionale del Fondo 1 e del Fondo 2, nel miglior interesse dei rispettivi investitori. A tal fine, F2i si è riservata, qualora si presentasse un'offerta totalitaria di terzi a corrispettivo superiore a quello proposto dall'Offerente, di apportare a quest'ultima la Partecipazione Fondo 1, previo recesso dall'Accordo di Supporto all'Offerta.

Gli impegni ai sensi dell'Accordo Supporto all'Offerta saranno in ogni caso subordinati: (i) all'avveramento (ma non per rinuncia a opera dell'Offerente) delle Condizioni di Efficacia; (ii) al fatto che l'Offerente non modifichi i termini economici dell'Offerta.

**5.6** L'Accordo di Supporto all'Offerta prevede inoltre che, in caso di buon esito dell'Offerta stessa, siano sottoscritti tra le parti e i soci dell'Offerente uno o più accordi parasociali che recepiscano le linee guida meglio descritte al paragrafo 5.5 e in modo tale da assicurare l'integrale consolidamento nei bilanci di Edison della partecipazione nell'Offerente e nell'Emittente ai sensi dei principi contabili internazionali omologati dall'Unione Europea.

Fermo restando quanto precede, dalla data di regolamento dell'Offerta l'Offerente e l'Emittente saranno governati in conformità alle predette linee guida, anche in pendenza della sottoscrizione dei predetti patti parasociali.

**5.7** Le linee guida delle pattuizioni parasociali in parola sono di seguito riassunte.

**I - Pattuizioni parasociali relative all'Offerente**

<b>1. Nomina amministratori</b>	Il consiglio di amministrazione dell'Offerente sarà formato da n. 5 componenti nominati in modo da assicurare: - a EPER la nomina di n. 3 amministratori; - a F2i la nomina di n. 2 amministratori. L'Offerente avrà un presidente operativo nominato da EPER.
<b>2. Distribuzioni</b>	Le parti convengono che l'eventuale cassa in eccesso rispetto all'utile e alle riserve di cui l'assemblea dell'Offerente delibererà la distribuzione a maggioranza semplice, sarà utilizzata per rimborsare i finanziamenti soci in essere (fatto salvo il principio di una sana e prudente gestione).
<b>3. Materie riservate in assemblea</b>	Le deliberazioni di competenza dell'assemblea sulle seguenti materie saranno validamente assunte solo con il voto favorevole di F2i: - aumenti di capitale in genere, eccezion fatta per (a) gli aumenti di capitale richiesti ex art. 2482-ter cod. civ. e (b) gli aumenti di capitale che risultino inderogabilmente necessari per ristabilire il rispetto di parametri patrimoniali previsti nei contratti di finanziamento di cui l'Offerente è o sarà parte, purché, in entrambi i suddetti casi, vengano rispettate tutte le seguenti condizioni:



	<p>(i) l'aumento di capitale sia deliberato nella misura minima necessaria per ricostituire il capitale originario ante azzeramento ovvero per ristabilire il rispetto del parametro altrimenti violato e</p> <p>(ii) l'aumento di capitale venga offerto in opzione ai soci;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- delibere relative a qualsiasi modifica dello statuto;</li> <li>- fusioni e scissioni che coinvolgano Alerion, nonché fusioni e scissioni non proporzionali di società non interamente possedute dall'Offerente;</li> <li>- decisione in merito ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale.</li> </ul> <p>La nomina degli amministratori e del collegio sindacale sarà disciplinate dal voto di lista, ovvero quale diritto particolare dei soci.</p>
<b>4. Principi generali sui processi decisionali</b>	<p>F2i avrà un diritto di veto di natura protettiva su talune materie; tale diritto di veto sarà assicurato attraverso il meccanismo di riservare talune materie alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione che su di esse delibererà a maggioranza di 4 amministratori. Il Presidente disporrà di deleghe operative su materie specificamente individuate. Sulle restanti materie il consiglio di amministrazione delibererà a maggioranza semplice.</p>
<b>5. Materie di competenza del consiglio di amministrazione a maggioranza qualificata</b>	<p>Le deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione sulle seguenti materie saranno validamente assunte solo con il voto favorevole di almeno uno degli amministratori designati da F2i:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dopo la chiusura dell'Offerta Totalitaria acquisti di azioni dell'Emittente per quantitativi eccedenti l'importo di euro 500.000 e vendite di azioni dell'Emittente (per qualsiasi importo);</li> <li>- approvazione, modifica e risoluzione di contratti di finanziamento di qualsiasi tipo (i "<b>Finanziamenti</b>") superiori ad euro 750.000.</li> </ul>
<b>6. Vincoli sulle partecipazioni nell'Offerente</b>	<p>La disponibilità delle partecipazioni nell'Offerente sarà soggetta ai seguenti vincoli.</p>
<b>6.1 Lock up</b>	<p>Le partecipazioni nell'Offerente non saranno trasferibili per un periodo di 3 anni, fatti salvi i trasferimenti infragruppo.</p>
<b>6.2 Diritto di Prima Offerta</b>	<p>Una volta scaduto il periodo di <i>lock up</i>, impregiudicato il diritto di <i>tag along</i> di cui al successivo punto 5.3, il socio che intendesse alienare, in tutto o in parte, la propria</p>

	partecipazione nell'Offerente, dovrà concedere un diritto di prima offerta agli altri soci.
<b>6.3 Tag along</b>	Una volta scaduto il periodo di <i>lock up</i> , qualora uno dei soci intendesse alienare la propria intera partecipazione nell'Offerente dovrà fare in modo che il terzo acquirente acquisti, a parità di termini e condizioni, anche le partecipazioni degli altri soci che ne facessero richiesta.

## II - Pattuizioni parasociali relative all'Emittente

<b>1. Nomina degli amministratori a seguito dell'Offerta</b>	<p>Il consiglio di amministrazione dell'Emittente sarà formato da n. 7 componenti, di cui n. 6 nominati dalla lista di maggioranza presentata dall'Offerente e n. 1 nominato dalle minoranze di mercato ovvero da 6 amministratori ove la lista di minoranza non voti propri candidati.</p> <p>Le Parti si impegnano a presentare congiuntamente una lista di maggioranza in modo da assicurare che i 6 membri tratti da quest'ultima consentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a EPER la nomina di n. 4 amministratori tra cui l'Amministratore Delegato che, se opportuno, avrà il <i>casting vote</i>.</li> <li>- a F2i la nomina di n. 2 amministratori, tra cui il Presidente.</li> </ul>
<b>2. Collegio sindacale</b>	<p>Il collegio sindacale sarà formato da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti.</p> <p>Qualora venga presentata una lista di minoranza, le Parti si impegnano a far sì che F2i e EPER abbiano diritto di nominare 1 sindaco effettivo ciascuno e F2i 1 sindaco supplente.</p> <p>Qualora non venga presentata una lista di minoranza, le Parti si impegnano a far sì che EPER abbia il diritto di nominare 1 sindaco effettivo con funzione di Presidente, e 1 supplente e F2i 2 sindaci effettivi e 1 sindaco supplente.</p>
<b>3. Distribuzioni</b>	<p>Le deliberazioni sulla distribuzione degli utili e delle riserve verrà approvata dall'assemblea a maggioranza semplice. Il patto parasociale conterrà il principio (ma non l'obbligo) di utilizzare tutta la cassa disponibile, (i) per la distribuzione di dividendi da utile e/o riserve, e, (ii) laddove esistenti, per il rimborso di finanziamenti soci, nel rispetto di una sana e sostenibile gestione attuale e prospettiva della società.</p>
<b>4. Materie riservate in assemblea</b>	<p>Le deliberazioni di competenza dell'assemblea sulle seguenti materie saranno validamente assunte solo con il voto favorevole di F2i:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- modifiche dello statuto;</li> <li>- aumenti di capitale, emissione di prestiti convertibili o con warrant o altri strumenti partecipativi</li> <li>- fusioni e scissioni non proporzionali di società, escluse società interamente possedute; fusioni e scissioni tra Alerion e l'Offerente;</li> <li>- autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie Alerion.</li> </ul>
<p><b>5. Principi generali sui processi decisionali</b></p>	<p>F2i avrà un diritto di veto di natura protettiva su talune materie; tale diritto di veto sarà assicurato attraverso il meccanismo di riservare talune materie alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione, che su di esse delibererà a maggioranza di 6 amministratori. L'amministratore delegato disporrà di deleghe operative su materie specificamente individuate. Sulle restanti materie il consiglio di amministrazione delibererà a maggioranza semplice.</p>
<p><b>6. Materie di competenza del consiglio di amministrazione a maggioranza qualificata</b></p>	<p>Le deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione sulle seguenti materie saranno validamente assunte solo con il voto favorevole di almeno 1 amministratore di nomina F2i:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- modifiche del <i>budget</i> e del <i>business plan</i> che prevedono scostamenti peggiorativi al netto di elementi negativi generati da modifiche normative e/o regolamentari e da scenari di mercato (elaborati dal medesimo provider) - rispettivamente superiori al 9% dell'ebitda dell'ultimo budget approvato e al 3,5% del valore attuale netto, calcolato ad un tasso di interesse pari al 7% dell'ebitda atteso cumulato nell'ultimo business plan approvato (i "Parametri").</li> <li>- approvazione, modifica e risoluzione dei contratti di <b>Finanziamento</b>, nel caso in cui il Presidente non abbia riscontrato la coerenza delle relative condizioni a quelle di mercato, motivando tale valutazione (i "<b>Finanziamenti Riservati</b>");</li> <li>- attivazione, modifica e risoluzione di strumenti finanziari derivati di <i>hedging</i> dei tassi collegati a detti Finanziamenti, nel caso in cui il Presidente non abbia riscontrato la coerenza delle relative condizioni a quelle di mercato, motivando tale valutazione;</li> <li>- investimenti, incluse le partecipazioni, (ma esclusi i <i>refitting</i> che non devono essere ricompresi nei limiti sotto indicati), (i) già previsti nel <i>budget</i>, che eccedono il</li> </ul>

	<p>limite cumulato annuo di 30 milioni di euro ovvero 10 milioni di euro se non previsti nel budget, con la precisazione che relativamente alle partecipazioni il limite deve essere riferito al pro quota dell'<i>enterprise value</i>; (ii) non in linea con la <i>policy</i> degli investimenti (approvata dal consiglio di amministrazione a maggioranza semplice), indipendentemente dal relativo ammontare;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- disinvestimenti superiori a 5 milioni di euro;</li> <li>- assegnazione dell'incarico al consulente tecnico a supporto della valutazione delle attività di <i>refitting</i> (estensione vita utile) degli impianti, (l'<b>"Incarico al Consulente"</b>) nel caso in cui il consulente tecnico selezionato non sia stato ritenuto appropriato dal Presidente, che dovrà motivare tale posizione;</li> <li>- approvazione, modifica e risoluzione di contratti aventi ad oggetto energia elettrica e contratti di O&amp;M nel caso in cui il Presidente non abbia riscontrato la coerenza delle relative condizioni a quelle di mercato, motivando tale valutazione (i <b>"Contratti di Energia e O&amp;M Riservati"</b>);</li> <li>- contratti di appalto per attività non previste nei contratti di O&amp;M, di importo superiore a 500.000 euro, originate da eventi accidentali e imprevedibili, che abbiano determinato un danno (<b>"Contratti di Appalto Riservati"</b>) Nel caso di operazioni con parti correlate si dovrà anche esprimere il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate;</li> <li>- operazioni con parti correlate aventi ad oggetto, se del caso, rapporti diversi dai Contratti di Energia e O&amp;M Riservati e dai Contratti di Energia e O&amp;M (approvati dal consiglio di amministrazione a maggioranza semplice), dall'Incarico al Consulente, dai Contratti di Appalto Riservati e dai Contratti di Appalto (approvati dal consiglio di amministrazione a maggioranza semplice), di importo a euro 300.000;</li> <li>- approvazione delle operazioni delle controllate - incluse le istruzioni di voto per le operazioni sottoposte all'approvazione delle relative assemblee - che, ove fossero poste in essere direttamente dall'Emittente, richiederebbero una deliberazione del consiglio di</li> </ul>
--	---

	amministrazione dell'Emittente a maggioranza qualificata.
<b>7. Vincolo sulle partecipazioni nell'Emittente</b>	L'Offerente ed F2i si impegnano a non trasferire in alcun modo e a qualunque titolo a terzi, nemmeno in parte, le partecipazioni da esse detenute nell'Emittente per la durata del patto.

**5.8** Si segnala infine che, alla data di sottoscrizione degli Accordi, nessuno degli aderenti eserciterà il controllo sull'Emittente, mentre in caso di buon esito dell'Offerta il controllo sull'Emittente sarà esercitato da Edison, a sua volta controllata da EDF.

#### **6. Durata degli Accordi**

L'Accordo Quadro e l'Accordo di Supporto all'Offerta sono funzionali all'esecuzione dell'Offerta, mentre le pattuizioni parasociali di cui alle linee guida descritte al punto 5.5 che precede troveranno applicazione per la durata massima prevista dalla legge.

#### **7. Deposito presso il Registro delle Imprese**

Gli Accordi sono stati depositati presso l'ufficio del Registro delle Imprese di Milano il 17 ottobre 2016.

#### **8. Sito Internet ove sono pubblicate le informazioni essenziali**

Le presenti informazioni essenziali sono pubblicate, ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti, sul sito Internet di Edison [www.edison.it](http://www.edison.it) in data 17 ottobre 2016.

Milano, 17 ottobre 2016